

Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali

del 28 marzo 2001 (Stato 15 maggio 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15b della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie,
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi presso i detentori di animali per l'identificazione e la registrazione degli animali ad unghia fessa, nonché per la registrazione del traffico di animali nella banca dati centrale.

Art. 2 Riscossione degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono riscossi sui marchi auricolari secondo le aliquote di cui nell'allegato.

² I costi di spedizione sono menzionati separatamente nella fattura.

³ Il gestore della banca dati sul traffico di animali (gestore) giusta l'articolo 4 dell'ordinanza del 18 agosto 1999² concernente la banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti ai detentori di animali su incarico dell'Ufficio federale di veterinaria.

Art. 3 Rimedi giuridici

¹ Chi non è d'accordo con la fattura può chiedere entro 30 giorni all'Ufficio federale di veterinaria di emanare una decisione sugli emolumenti.

² Contro la decisione sugli emolumenti può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia.

³ Per il resto sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

Art. 4 Scadenza degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono esigibili:

- a. non appena vengono fatturati;
- b. non appena viene emanata la decisione sugli emolumenti; o

RU 2001 1349

¹ RS 916.40

² RS 916.404

- c. se la decisione è impugnata, non appena la decisione su ricorso passa in giudicato.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla scadenza.

Art. 5 Prescrizione

¹ Il diritto di esigibilità dell'emolumento si prescrive in cinque anni a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo inteso a far valere il diritto di esigibilità.

Art. 6 Acconto

In casi motivati (p. es. domicilio all'estero, mora), il gestore può esigere dalle persone assoggettate un congruo acconto.

Art. 7 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 18 agosto 1999³ concernente la banca dati sul traffico animali è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. m e cpv. 3 lett. b

...

Art. 7

...

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2001.

³ RS 916.404. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Allegato
(art. 2)

Emolumenti per il traffico di animali

1. Emolumento sui marchi auricolari con un termine di consegna di sei settimane:
 - a. per animali della specie bovina compresi i bufali fr. 3.-*
 - b. per animali della specie ovina e caprina fr. -.60
 - c. per animali della specie suina fr. -.35
 - d. per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili, tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo fr. -.35
2. Se viene chiesto un termine di consegna inferiore a sei settimane, l'emolumento supplementare per ogni marchio auricolare ammonta (per bovini: marchio auricolare doppio) per consegne entro:
 - a. 3 settimane fr. 2.50
 - b. 3 giorni fr. 5.-
 - c. 24 ore fr. 7.50
3. Sostituzione di marchi auricolari perduti, al pezzo fr. 2.50
4. Costi forfettari per la fatturazione, più le spese di spedizione secondo la tariffa postale fr. 1.50
5. Emolumenti per informazioni ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del 18 agosto 1999⁴ concernente la banca dati sul traffico di animali in funzione del tempo dedicato

* Marchio auricolare doppio.

